COMUNE DI CAMINI

89040 – Citta Metropolitana di Reggio Calabria
Via Fontana n.16
TEL. **0964 733104** – fax **0964 733278**

UFFICIO TECNICO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI CAMINI(RC) Periodo 24 MESI

INDICE

Premesse

Art. 1 – Oggetto
Art. 2 – Osservanza di leggi, regolamenti e indirizzi
Art. 3 – Durata del servizio di gestione
Art. 4 – Importo del servizio a base di gara
Art. 5 – Caratteristiche generali del Gestore e della Struttura
Art. 6 – Soggetti ammessi a partecipare alla procedura di gara
Art. 7 – Obblighi del Gestore
Art. 8 – Ulteriori obblighi gestionali
Art. 9 – Obblighi dell'Amministrazione Comunale
Art. 10 – Procedura di Gara
Art. 11 – Modalità di partecipazione
Art. 12 – Modalità di presentazione della documentazione
Art. 13 – Contenuto della Busta A – "DOCUMENTI"
Art. 14 – Contenuto della Busta B - "OFFERTA ECONOMICA"
Art. 15 – Procedura di Aggiudicazione
Art. 16 – Valutazione dell'offerta economica
Art. 17 – Offerte anormalmente basse
Art. 18 – Obbligatorietà dell'offerta
Art. 19 – Consegna, ritiro e trasporto degli animali
Art. 20 – Condizioni di mantenimento dei cani
Art. 21 – Modalità di affido dei cani
Art. 22 – Responsabile Amministrativo della Struttura
Art. 23 – Direttore Sanitario della Struttura
Art. 24 – Registro di carico/scarico
Art. 25 – Trattamenti sanitari
Art. 26 – Sgambamento dei cani
Art. 27 – Decesso dei cani ricoverati
Art. 28 – Associazioni di volontariato animaliste
Art. 29 – Tutela dei lavoratori
Art. 30 – Tutela della salute e della sicurezza
Art. 31 – Responsabilità e obblighi assicurativi
Art. 32 – Divieto di sub-appalto e di cessione
Art. 33 – Fatturazione, pagamento del compenso e imposte
Art. 34 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 35 – Controlli
Art. 36 – Inadempienze e penalità
Art. 37 – Garanzie
Art. 38 – Spese a carico del gestore
Art. 39 – Risoluzione del contratto
Art. 40 – Diritto di recesso dal contratto
Art. 41 – Esecuzione in danno
Art. 42 – Disposizioni antimafia
Art. 43 – Trattamento dei dati personali
Art. 44 – Controversie
Art. 45 – Disposizioni Particolari e Finali

Art. 1- Oggetto
Il presente Capitolato regolamenta l'appalto tra il Comune di Camini (RC) e il Soggetto che risulterà aggiudicatario della procedura di evidenza pubblica espletata ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati sul territorio comunale, nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale, in struttura privata autorizzata.
Il detto servizio consiste nello svolgimento delle attività, dettagliatamente specificate negli articoli del presente Capitolato, dalle normative vigenti in materia di prevenzione del randagismo.
Il soggetto che si aggiudicherà il servizio è denominato, negli articoli successivi, anche con la dizione abbreviata "*Gestore*" mentre il Comune di Camini (RC), verrà denominato anche con la dizione abbreviata di "*Amministrazione*".
Tutte le attività poste in essere dal Gestore in virtù del presente Capitolato dovranno tener conto della natura di esseri senzienti degli animali e, pertanto, la gestione dovrà ispirarsi rigorosamente ai principi di salvaguardia del benessere psico-fisico e di una elevata qualità della vita dei cani ospiti della struttura, con particolare riguardo al mantenimento di condizioni igienico-sanitarie ottimali, di possibilità di svago e socializzazione e con la finalità precipua di ridurne la permanenza in canile favorendo e incentivando le adozioni da parte di privati e/o Associazioni Animaliste.

Art. 2 – Osservanza di leggi, regolamenti e indirizzi
Trattasi di appalto di servizio, alla presente procedura di affidamento si applicano tutte le disposizioni previste dal D. Lgs. 50/2016 e le norme e disposizioni dallo stesso espressamente richiamate, per quanto applicabili per le procedure di affidamento di prestazione di servizi.
Per tutto quanto non espressamente citato negli atti di gara, sono applicabili le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, per quanto applicabili, oltre alle disposizioni contenute nel Codice Civile e di Procedura Civile.
Inoltre, il Gestore, nell'espletamento dei servizi oggetto del presente Capitolato, è tenuto ad osservare e a far osservare al proprio personale e/o volontari, la normativa vigente in materia di tutela e benessere animale, con particolare riguardo alla Legge Quadro Nazionale 14.08.1991, n. 281 (*Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*), alla Legge Regione Calabria del 05/05/1990 n. 41, al DPGR del 20/12/2012 n. 197, al D.C.A. n. 32 del 11/05/2015, nonché le eventuali nuove disposizioni di legge e/o regolamentari che dovessero intervenire nel corso della gestione.

Art. 3 – Durata del servizio di gestione
L'Amministrazione stipulerà, con il Soggetto che risulterà aggiudicatario della procedura concorsuale, apposito contratto con decorrenza a far data dalla sottoscrizione dello stesso e per un periodo di **24 (VENTIQUATTRO) mesi**, purché il medesimo soddisfi tutti gli adempimenti previsti per l'assegnazione definitiva.
Alla scadenza del contratto, l'Amministrazione, laddove sulla base di oggettive e motivate esigenze connesse alle peculiarità del servizio non avesse ancora individuato il nuovo affidatario, si riserva la facoltà di predisporre una proroga tecnica nei confronti dell'aggiudicatario della presente procedura di gara per il tempo necessario al completamento della nuova procedura di gara e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza contrattuale; in tal caso l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni richieste alle stesse condizioni contrattuali, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo.

Art. 4 – Importo del servizio a base di gara
L'importo presumibile dell'appalto ammonta ad € 3.102/50 anno (Euro tremilacentodue/50) IVA esclusa, calcolato al costo unitario giornaliero a base di gara di € 1,70 (Euro uno/70) IVA esclusa per ogni singolo cane, su una previsione di 5 cani. La custodia dei cani potrà subire un aumento o una diminuzione rispetto al numero sopra indicato. Il pagamento avverrà sulla effettiva prestazione del servizio riferito al numero dei cani presenti nella struttura.

Art. 5 – Caratteristiche generali del Gestore e della Struttura

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal successivo Art. 6), tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

1) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani e società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e c) consorzi stabili) dell'art. 45, co 2 del D. Lgs. n. 50/2016;

2) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico) dell'art. 45 co 2 del D. Lgs. n. 50/2016, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, co 8 del D. Lgs. n. 50/2016;

3) operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, così come stabilito dall'art. 45 co. 1 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché del presente disciplinare di gara.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016.

La prestazione del servizio in parola dovrà essere svolta in apposita struttura munita delle necessarie autorizzazioni all'espletamento del servizio.

Il gestore dovrà attivare il servizio accudendo da subito gli attuali ospiti della struttura presso cui sono custoditi gli animali del Comune di Camini (RC) (circa 5) provvedendo al relativo trasferimento presso la struttura indicata in sede di offerta, nel rispetto della normativa vigente in materia di trasporto degli animali.

I soggetti di cui al punto precedente, dovranno esibire certificazione comprovante il possesso di una struttura adibita a canile munita di regolari autorizzazioni rilasciate dal Comune e dalla A.S.P. competente territorialmente, indicante tra l'altro, la ricettività massima del canile ed il numero degli ospiti al momento della gara.

Art. 6 – Soggetti ammessi a partecipare alla procedura di gara

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all' art. 45 D.Lgs. 50/2016 , costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate o GEIE ovvero i soggetti costituiti da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell' art.48, comma 8, D. Lgs 50/2016 , in possesso dei requisiti di cui ai punti A,B e C del presente articolo. **Non è ammessa** la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

1. le cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5 D. Lgs. n. 50/2016;
2. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011;
3. le condizioni di cui all'art. 53, co 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*" di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 04/05/1999 e al decreto del Ministero dell'Economica e delle Finanze del 21/11/2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. n. 78 del 03/05/2010.

A) Requisiti di ordine generale di cui all' art. 80 D. Lgs 50/2016

L 'operatore economico dovrà dichiarare di possedere i requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all'art.80 D. Lgs. 50/2016 ed ulteriori requisiti specificati nel modulo per l'istanza di ammissione alla gara di cui all'allegato A1) del presente Capitolato.

Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese e consorzi, già costituiti o non ancora costituiti, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016, tali requisiti dovranno essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata o consorziata; in caso di Avvalimento, i requisiti soggettivi e di ordine generale devono, inoltre, essere posseduti dall'impresa ausiliaria, in relazione anche ai soggetti richiamati dall' art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

B) Requisito di idoneità professionale di cui all'art. 83 c. 3 del D. Lgs. 50/2016

relativo all'iscrizione nel Registro della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria, Artigianato,

Agricoltura) o nel Registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato, o presso i competenti ordini professionali, con oggetto sociale coerente con l'oggetto dell'appalto.

Per le imprese non residenti in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei Registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI del D. Lgs. n. 50/2016, con le modalità indicate al comma 3 del medesimo articolo 83.

- Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese o consorzi, il requisito dovrà essere posseduto da tutti i componenti del raggruppamento o consorzio.
- Nel caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 il requisito dovrà essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre.
- Il requisito dovrà essere posseduto anche dall'eventuale impresa ausiliaria.
- Non è ammesso l'avvalimento.

C) Requisiti di capacità tecnico-professionale di cui all'art. 83 c. 6 del D. Lgs. 50/2016

a) avere gestito o avere in corso la gestione – per la durata di almeno anni uno negli ultimi cinque anni – di una struttura destinata a canile - Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese o consorzi, il requisito dovrà essere posseduto dalla mandataria.

- E' ammesso l'avvalimento.

I concorrenti che intendono avvalersi dei requisiti di altri soggetti nel rispetto di quanto disposto dall'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, **dovranno allegare la documentazione prescritta dal comma 1 dello stesso art. 89**; in caso di avvalimento, i requisiti di cui ai punti 1) e 2) devono essere posseduti anche dall'impresa ausiliaria, in relazione ai soggetti richiamati dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti (art. 89, c.7 del D. Lgs. n. 50/2016).

Art. 7 – Obblighi del Gestore

Il Gestore, relativamente all'affidamento del servizio oggetto del presente Capitolato, si impegna:

a) prestare il servizio come di seguito descritto in via continuativa comprendendo tutti i giorni feriali e festivi;
b) ad accudire gli animali ospiti della struttura, compresi i cani eventualmente mordaci o con problemi comportamentali, provvedendo a tutte le loro esigenze e necessità quali somministrazione di cibo e di acqua potabile; somministrazione di eventuali terapie;
c) mantenimento della corretta igiene e pulizia degli animali anche mediante toelettatura secondo necessità; effettuazione di attività di sgambamento dei cani e di relazione/socializzazione uomo/animale– animale/animale; rieducazione e gestione dei soggetti problematici;
d) a tenere gli spazi destinati agli animali nelle condizioni igienico sanitarie ottimali rimuovendo giornalmente le deiezioni;
e) a nominare un Responsabile Amministrativo e un Direttore Sanitario della Struttura;
f) a nominare e comunicare all' Amministrazione il Responsabile dei Trattamenti dei dati sensibili (che può coincidere con il Responsabile Amministrativo), in esecuzione della Legge 196/2003 s.m.i. all'atto della stipula del Contratto e segnalando tempestivamente ogni variazione che si verificasse nel corso della Gestione;
g) ad annotare il movimento dei cani (entrate, uscite, decessi) con relative motivazioni su apposito file da trasferire mensilmente al Settore Polizia Municipale, mediante supporto informatico ovvero on-line al fine di consentire all'Amministrazione di avere, in tempo reale, tutte le informazioni sui cani;
h) a garantire il disbrigo delle pratiche inerenti alle adozioni e al movimento degli animali secondo quanto previsto dalla normativa di settore;
i) a comunicare, tempestivamente, all'Amministrazione fatti e situazioni rilevanti per lo stato del servizio;
j) a non rilasciare informazioni, dati, interviste sull'attività svolta per conto dell'Amministrazione, senza preventiva autorizzazione del Comune;

k) promuovere le adozioni degli animali attraverso la diffusione di foto e informazioni riguardanti gli animali ricoverati nella struttura.
l) provvedere allo stoccaggio temporaneo delle carcasse degli animali di provenienza dal Comune di Camini (RC), in impianto di transito allocato presso la struttura ed autorizzato ai sensi del Regolamento (CE) 1774/2002. Dovrà inoltre tenere un apposito registro di carico e scarico, da custodire presso l'impianto, per annotare i casi di morte, con indicazione della data e delle cause del decesso degli animali e della consegna alla ditta specializzata incaricata dello smaltimento delle carcasse. Il gestore dovrà altresì provvedere allo smaltimento delle carcasse secondo le modalità di legge, avvalendosi di ditta specializzata ed autorizzata;
m) ad effettuare periodici interventi di disinfestazioni antiparassitarie dell'intera area adibita a canile.

Art. 8 – Ulteriori obblighi gestionali
E' compito altresì del Gestore:
a) assumersi ogni responsabilità per danni derivanti a persone o cose dovute ad aggressioni o morsicature da parte degli animali custoditi, sollevando il Comune da ogni eventuali pretesa che dovesse essere avanzata nei confronti dell'Ente;
b) assicurare durante tutto l'arco giornaliero una presenza costante di personale competente (anche volontario) in numero adeguato rispetto al numero di ospiti provvedendo direttamente alla gestione del personale che è alle sue esclusive dipendenze, garantendone comunque una idonea e sufficiente presenza numerica, anche negli orari di apertura dal pubblico.
c) provvedere all'affidamento degli animali, nei termini fissati dalla Legge 14 agosto 1991, n.281 e dalla normativa regionale vigente;
d) garantire la visibilità degli ospiti del canile in stato di adozione attraverso l'utilizzo di strumenti informativi e sistemi telematici (APP, social network, sito ufficiale del Comune, e/o altri
strumenti) che siano tenuti costantemente aggiornati.

Il gestore si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e dei regolamenti riguardanti l'assicurazione infortunistica, previdenziale e mutualistica dei propri dipendenti addetti al servizio sopra specificato e della legge sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro assumendone la piena responsabilità in caso di inadempienza.

Art. 9 – Obblighi dell'Amministrazione Comunale L'Amministrazione Comunale si impegna a:
a) corrispondere il corrispettivo dovuto per l'espletamento del servizio secondo quanto previsto dal successivo art. n. 33.
b) fornire al gestore tutte le informazioni, il supporto e la collaborazione per il corretto svolgimento delle attività inerenti il presente Capitolato o altre iniziative volte alla riduzione della permanenza dei cani in canile.

Art. 10 – Procedura di Gara
La selezione dei partecipanti avverrà mediante **procedura aperta** ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, applicando quale criterio per la valutazione delle offerte quello del **minor prezzo**, ai sensi dell'art. 95, c. 4 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 11 - Modalità di partecipazione
La documentazione (di seguito meglio specificata) e l'offerta economica, richieste per la partecipazione alla gara, dovranno essere recapitate **in un unico plico sigillato** presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Camini – Via Fontana, 89040 Camini (RC) - Italia.
Il plico dovrà pervenire, **a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 28.11.2018.**

Il plico potrà pervenire:

- ***ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC.***

Il recapito del plico rimarrà ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile.

La data e l'orario d'arrivo dei plichi, risultanti dal sistema di arrivo della posta elettronica certificata del Comune di Camini.

L'Ente non accetterà plichi che dovessero pervenire con spedizione a carico del ricevente o con spedizioni diverse.

L'oggetto dell'offerta: **"OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI CAMINI (RC)".**

Nel caso di concorrente costituito in forma associata è necessario che vengano riportate nel mittente l'indicazione di tutti i soggetti che costituiscono il Raggruppamento medesimo, con i relativi codici fiscali – partite IVA.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Art. 12 – Modalità di presentazione della documentazione

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del DPR n. 445/2000.

Art. 13 - Contenuto "DOCUMENTI"

La busta A "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" - dovrà contenere:

1) l'istanza di partecipazione alla gara, comprensiva di dichiarazione sostitutiva unica in ordine ai requisiti generali e speciali, redatta utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione (di cui all'allegato 1) al presente Capitolato), completa di tutte le indicazioni richieste e corredata da copia fotostatica di un valido documento d'identità del sottoscrittore.

La medesima dovrà essere sottoscritta:

- nel caso di impresa singola, dal titolare o dal legale rappresentante o da suo procuratore;

- in caso di raggruppamenti di imprese o di consorzi, dal titolare, legale rappresentante o suo procuratore, di ciascuna impresa associata o consorziata;
- in caso di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro ed imprese artigiane e di consorzi stabili, di cui all'art. 45, c. 2°, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016, dal rappresentante legale del Consorzio o da un suo procuratore e dalle consorziate per le quali il Consorzio partecipa;
- nel caso di consorzio stabile, anche dall'impresa indicata come esecutrice;

2) (eventuale) la documentazione di cui all'art. 89 D. Lgs. 50/2016, in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento. L'impresa ausiliaria dovrà dichiarare di prestare i requisiti ad uno solo dei concorrenti partecipanti alla gara. In tal caso il contratto prodotto tra l'ausiliato e l'ausiliaria dovrà riportare la durata ed in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse ed i mezzi prestati e sarà corredato da eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile al riguardo. Le indicazioni in questione, costituiranno obbligo contrattuale.

3) la prova della costituzione della garanzia provvisoria, ex art. 93 D. Lgs. 50/2016, pari al 2% dell'importo a base d'appalto, valida almeno 180 giorni successivi al termine di presentazione delle offerte, ammontante ad €. 62/05 = (2% di €. 3.102/50) costituita secondo una delle seguenti modalità:

- mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fideiussione/polizza - così come previsto dall'art. 93 c. 4 del D. Lgs n. 50/2016
  – deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile nonché l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; si precisa che la cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario; in caso di partecipanti associati in raggruppamenti di imprese o consorzi **la polizza, mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria, deve essere intestata anche alle mandanti (non solo alla società capo-gruppo)**, che sono individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara, **e sottoscritta sia dal capogruppo che dalle mandanti**;
- tramite versamento sul c/c postale n. 12584892 intestato al Comune di Camini (RC) – Servizio di Tesoreria Comunale – (indicando la causale di versamento e allegando la relativa ricevuta);

4) dichiarazione di un fideiussore (istituto bancario, compagnia di assicurazione o intermediario finanziario iscritto all'albo di cui all'art. 106 D. Lgs. 385/1993) contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fidejussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fidejussoria, relativa alla **cauzione definitiva** in favore della stazione appaltante per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell' art. 103 del D. Lgs. 50/2016; **tale dichiarazione può essere contenuta come clausola nella fideiussione bancaria o assicurativa relativa alla garanzia provvisoria**.

Art. 14 - Contenuto "OFFERTA ECONOMICA"

La busta B "OFFERTA ECONOMICA" dovrà contenere, **a pena di esclusione,** una dichiarazione, datata e sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri, redatta in lingua italiana ed in competente bollo (Euro 16,00) secondo il modello di cui all'all. 2) al presente Capitolato.

Si precisa che:

-) saranno escluse dalla valutazione le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara;

-) in caso di discordanza tra i valori espressi in cifre e quelli indicati in lettere prevarrà il valore indicato in lettere.

Art. 15 – Procedura di Aggiudicazione

Nel corso della **prima seduta pubblica**, indicata nel bando di gara – alla quale potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti - si provvederà:

a) a verificare l'integrità dei plichi pervenuti, la conformità e la completezza della documentazione amministrativa contenuta nella Busta A, rispetto alle prescrizioni del presente Capitolato;
b) ad escludere, eventualmente, dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal D.Lgs. 50/2016 e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
c) in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, delle dichiarazioni, a richiedere, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, le necessarie integrazioni o regolarizzazioni, assegnando ai destinatari un termine non superiore a dieci giorni e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti; nella seduta successiva si procederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non avere soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal D. Lgs. 50/2016 e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
d) a disporre l'apertura della busta sigillata contenente l'offerta economica dei concorrenti ammessi, dando lettura dei prezzi e dei ribassi percentuali offerti.
e) all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto al concorrente che ha presentato il minor prezzo, subordinata alla verifica:
   - delle eventuali offerte anomale attraverso l'attivazione della procedura di cui all'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016;

Si precisa che:

- la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.;
- la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro.

Art. 16 – Valutazione dell'offerta economica

Gli importi dell'offerta formulata dal concorrente in valore assoluto (euro/cane giornalieri), si intendono in ogni caso al netto di IVA.

Il corrispettivo complessivo per il servizio sarà dato dal numero dei cani effettivamente affidati al concorrente, moltiplicato per la tariffa giornaliera da questi offerta e per i giorni di effettiva permanenza degli animali presso la struttura medesima. Si precisa inoltre che:

- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, con riserva di non aggiudicare;

La gara prevede lo svincolo dell'offerta decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Art. 17 - Offerte anormalmente basse

In caso di anomalia dell'offerta, il Comune richiederà all'offerente le giustificazioni ai sensi dell'art. 97 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

Art. 18 - Obbligatorietà dell'offerta

L'offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi dalla data di scadenza del termine di presentazione e avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del Codice Civile.

Mentre con la presentazione dell'offerta la ditta è immediatamente obbligata nei confronti del Comune, per il Comune il rapporto obbligatorio nascerà solo dopo il provvedimento di aggiudicazione definitiva e la stipulazione del contratto.

Art. 19 – Consegna, ritiro e trasporto degli animali

Il servizio di cattura e prelevamento dei cani vaganti nel territorio comunale sarà effettuato dal personale ASP competente. I cani catturati devono essere immediatamente trasferiti ad un canile sanitario per l'osservazione sanitaria, la registrazione segnaletica, l'identificazione con microchip. Trascorso con esito favorevole il periodo di osservazione, i cani che risultano senza proprietario sono destinati ai rifugi per il ricovero o affidati ai privati che ne facciano richiesta.

Il Gestore può prendere in consegna i cani di proprietà comunale dal Canile Sanitario esclusivamente dopo il periodo di osservazione sanitaria.

All'atto della consegna, il Gestore dovrà farsi rilasciare la scheda di iscrizione all'anagrafe canina intestata al Comune di Camini (RC) e contenente, quale detentore, gli estremi del Gestore nonché la Scheda di Cattura ed il certificato sanitario.

La suddetta documentazione dovrà essere trasmessa al Comune di Camini (RC) a cura del Gestore, entro 7 (sette) giorni dalla consegna del cane da parte del Servizio Veterinario.

Dal giorno della consegna, il Gestore sarà direttamente responsabile del benessere psicofisico del cane e della sua salute, fermo restando l'obbligo in capo all'Amministrazione, della vigilanza e controllo sull'operato del Gestore.

Il Gestore dovrà, inoltre, provvedere, a sue spese e con propri mezzi autorizzati a norma di legge, al trasporto dal Canile Sanitario presso la struttura ospitante.

ART. 20 – Condizioni di mantenimento dei cani

Ai cani ricoverati devono essere assicurate condizioni di vita adeguate, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

In particolare, tutti gli animali ospitati devono essere fatti uscire e camminare nell'apposito spazio aperto, per un periodo non inferiore ad un'ora al giorno, salvo eccezionali circostanze meteorologiche (sgambatura). Gli animali dovranno essere custoditi da personale con esperienza, il quale dovrà provvedere alla loro pulizia, alla tolettatura, alla tosatura nei periodi più caldi (per i cani a pelo lungo), nonché ad effettuare almeno un bagno a tutti i cani presenti nella struttura nel periodo estivo. E' a carico dell'aggiudicataria l'approvvigionamento di tutto quanto necessario per la pulizia degli animali.

Art. 21 – Modalità di affido dei cani

I cani catturati non identificati e non reclamati entro i termine previsti dalla normativa divengono di proprietà del Comune e possono quindi essere ceduti definitivamente a privati o ad associazioni di volontariato o protezioniste.

Gli animali potranno essere affidati gratuitamente a privati maggiorenni che diano garanzie di adeguato trattamento e che non abbiano riportato condanne per maltrattamenti ad animali, eventualmente anche previo controllo pre-affido da parte di personale incaricato dal gestore. L'affidatario si impegna a mantenere il cane in buone condizioni igienico-sanitarie e di salute ed a permettere lo svolgimento di controlli post affido da parte di personale del Comune o delle associazioni animaliste appositamente autorizzate dal Comune o dal veterinario incaricato dal Comune e dall'ASP di Reggio Calabria. Ove sia accertato il mancato rispetto dei suddetti obblighi, l'animale deve essere riconsegnato al canile.

L'aggiudicataria del servizio è tenuta ad avviare percorsi, promossi dall'Amministrazione comunale, in collaborazione con associazioni animaliste e di volontari, per incentivare l'affido/adozione dei cani tenuti in custodia.

Art. 22 – Responsabile Amministrativo della Struttura

Il Gestore deve comunicare al Comune di Camini (RC) – Area Tecnica ed al Servizio Veterinario della A.S.P. n. 5 di Reggio Calabria, all'atto della stipulazione del contratto,

ovvero entro 3 (tre) giorni dalla variazione, il nominativo del Responsabile Amministrativo della Struttura che terrà i rapporti inerenti la gestione del servizio con l'Amministrazione ed assicurerà gli adempimenti di cui al presente capitolato.

Art. 23 – Direttore Sanitario della Struttura

Il Gestore dovrà assicurare l'assistenza veterinaria e la tutela della salute dei cani ospiti della struttura, attraverso un Medico Veterinario iscritto all'Albo che assume l'incarico di Direttore Sanitario, il cui nominativo dovrà essere comunicato al Comune di Camini, all'atto della stipula del contratto, ovvero entro 3 (tre) giorni dalla variazione.

Il Direttore Sanitario è responsabile dello stato di salute e del benessere psico-fisico degli animali all'interno del rifugio.

Il Direttore Sanitario, deve compilare e sottoscrivere, per ogni cane ospite della struttura, apposita Scheda Sanitaria contenente tutti i trattamenti sanitari , ai quali è stato sottoposto il cane.

Le Schede Sanitarie degli animali dovranno essere a disposizione dell'Amministrazione che in qualsiasi momento potrà farne richiesta e un estratto delle stesse dovrà essere consegnato all'affidatario/adottante nel momento dell'uscita del cane dal rifugio, debitamente sottoscritte.

Il Direttore Sanitario, altresì, deve verificare eventuali segnalazioni da parte dei visitatori, Associazioni di volontariato e Comune di Camini(RC) in merito alla salute dei cani ospiti del rifugio.

Art. 24 – Registro di carico/scarico

L'aggiudicataria è tenuta a registrare l'inizio e la fine della permanenza dei cani presso la propria struttura, su apposito registro di carico e scarico. Detto registro è tenuto aggiornato dal Responsabile della struttura e, in base alle risultanze di questo, è rilevato il numero dei cani presenti e la durata della loro permanenza, anche ai fini della fatturazione e relativa liquidazione dei corrispettivi.

Il registro deve essere tenuto sempre aggiornato e a disposizione del Comune per gli eventuali controlli da effettuarsi in qualsiasi tempo.

Al Comune, all'inizio della permanenza, dovrà altresì essere fornita una scheda analitica per ogni cane, completa di tutti i dati e di una fotografia dello stesso.

Art. 25 – Trattamenti sanitari

L'aggiudicataria è tenuta:

- a mantenere costanti contatti con il servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per territorio per l'effettuazione dei controlli di cui ai precedenti articoli (art. 24 DPR 08/02/1954 n. 320 – regolamento di polizia veterinaria);
- se del caso, ad attivare i controlli trimestrali da parte dell'ASP previsti ai sensi dell'art. 2, comma 10, del citato regolamento;
- a provvedere, con la massima tempestività, a segnalare i casi di cani in precarie condizioni fisiche per le opportune cure.

L'aggiudicataria si impegna altresì a prestare l'assistenza sanitaria di base e cioè:

1. controllo dello stato sanitario generale dei cani, da eseguirsi almeno una volta al mese;
2. visite cliniche e chirurgiche specifiche su animali sintomatici, da eseguirsi immediatamente;
3. prescrizione di cure mediche veterinarie;
4. acquisto e somministrazione dei farmaci;
5. interventi di piccola chirurgia (ferite e lesioni cutanee);
6. verifica della corretta somministrazione dei farmaci;
7. gestione, controllo e responsabilità dell'armadio farmaci presso il canile;
8. corretta tenuta del registro di carico e scarico dei farmaci e dell'emissione di ricette per fornitura di medicinali;
9. verifica di tutte le segnalazioni relative agli animali ospitati effettuate dai volontari o dagli operatori;
10. attività a carattere di urgenza con pronto intervento.

L’aggiudicataria si impegna inoltre:

1. alla regolare tenuta di una scheda sanitaria per ogni cane;
2. ad effettuare vaccinazioni periodiche, secondo quanto stabilito dalle normative sanitarie, contro le malattie infettive e antizecche;

Per le prestazioni medico veterinarie particolari, fuori dei casi di cui sopra, si osserva quanto previsto dalla normativa vigente.

L'Amministrazione Comunale, non appena i cani siano ricoverati nella struttura dell’aggiudicataria, è sollevata da ogni onere e responsabilità per il corretto adempimento relativo alla custodia degli animali, per l’eventuale smarrimento degli stessi, per eventuali malattie, siano esse infettive e non, per l'eventuale nascita di cuccioli.

L’aggiudicataria assume inoltre la piena responsabilità nei confronti di terzi per ogni danno a cose e persone che possa derivare dalla mancata custodia dei cani affidati.

Il Gestore dovrà provvedere, inoltre, all’esecuzione di ogni altro intervento preventivo di ordine sanitario disposto dalla ASP competente che si rendesse necessario per la tutela della salute degli animali.

Tutti i trattamenti di cui al presente articolo dovranno essere registrati nella Scheda Sanitaria a cura del Direttore Sanitario della struttura.

Art. 26 – Sgambamento dei cani

La struttura del rifugio deve essere dotata di apposita area per lo sgambamento dei cani.

Il Gestore deve assicurare lo sgambamento dei cani, anche per gruppi compatibili caratterialmente tra loro, al fine di assicurare il benessere psico-fisico degli animali.

Il Gestore, inoltre, deve attivare tutte le iniziative utili a garantire lo svago, la socializzazione e la ricreazione dei cani ospiti della struttura al fine di limitare, il più possibile, lo stress da canile.

Art. 27 – Decesso dei cani ricoverati

In caso di decesso di un cane ospite della struttura, il Gestore provvederà a dare immediata e contestuale comunicazione al Servizio Veterinario della A.S.P. e al Comune di Camini – Settore Vigilanza entro 3 (tre) giorni dal decesso del cane mediante riconsegna della scheda anagrafica del cane accompagnata da un certificato sanitario redatto a cura del Direttore Sanitario della struttura contenente le cause di morte dell’animale.

Lo smaltimento delle carcasse dei cani deceduti è a carico del Gestore e dovrà avvenire in conformità alla normativa vigente.

Art. 28 – Associazioni di volontariato animaliste

Il Gestore deve garantire la massima collaborazione con le Associazioni Animaliste locali e nazionali riconosciute, per la promozione delle adozioni, delle campagne di sterilizzazione e di tutte le iniziative utili a prevenire il fenomeno del randagismo, a ridurre la permanenza dei cani ospiti della struttura e ad assicurarne il miglioramento della qualità della vita.

Art. 29 – Tutela dei lavoratori

Il Gestore dovrà utilizzare, per l'espletamento di tutte le attività indicate nel presente Capitolato, personale e manodopera in numero sufficiente a garantire che tutte le funzioni connesse con la gestione del servizio siano adeguatamente eseguite giornalmente e con regolarità ed in modo che gli animali siano accuditi in maniera tale da assicurare idonee condizioni di salute e di benessere.

Il Gestore è obbligato ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti o comunque addetti al servizio, tutte le norme contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro e negli Accordi integrativi, territoriali ed aziendali riferiti al settore di attività e alla località dove sono eseguite le prestazioni; è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento, rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune di Camini effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato per l'esecuzione delle prestazioni e procederà, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
Tutti gli obblighi e oneri assicurativi, assistenziali, previdenziali e contro gli infortuni sul lavoro, sono a carico della ditta aggiudicataria, la quale è l'unica e direttamente responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Camini(RC) e di ogni indennizzo.

Art. 30 – Tutela della salute e della sicurezza

Tutti gli obblighi derivanti dalle normative in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., sono a carico del Gestore, che si deve impegnare ad eseguire i servizi connessi con la gestione in condizione di sicurezza ottimali. In particolare, deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti e le azioni dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Dovrà imporre, inoltre, al proprio personale e ai soggetti interessati il rispetto della normativa sulla sicurezza nonché verificare che i preposti controllino tale rispetto.
Il Gestore, oltre che della sicurezza dei propri dipendenti, è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza del pubblico che accede alle proprie strutture: in tal senso dovrà adottare adeguate misure di prevenzione atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi.
Considerato che lo svolgimento del servizio avviene in una struttura di proprietà del Gestore che non prevede la presenza di personale comunale né interventi di diversa natura presso tale struttura da parte dell'Ente, non sono possibili attività interferenti per cui gli oneri sulla sicurezza, trattandosi di fattispecie esentate dal DUVRI, sono pari a zero.

Art. 31 – Responsabilità e obblighi assicurativi

L'Aggiudicatario è direttamente responsabile, nei confronti dell'Amministrazione e verso terzi, per tutto quanto concerne l'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del servizio e dei danni che, in relazione a proprie azioni e/od omissioni, possano derivare al Comune di Camini o a terzi.
L'Aggiudicatario, inoltre, solleva il Comune di Camini da ogni responsabilità per danni a persone o cose che venissero provocati nell'esecuzione dell'incarico nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi avverso le attività facenti parte del servizio affidato con la presente procedura di gara.
L'Affidatario si impegna, in ogni caso, a dare immediata comunicazione al Comune di Camini di eventuali problemi, di qualunque natura ed entità, che si dovessero verificare nel corso dello svolgimento delle attività afferenti l'incarico.

Art. 32 – Divieto di sub-appalto e di cessione

E' vietata, sotto pena di risoluzione del contratto, la cessione totale o parziale in sub-appalto del servizio. E' vietata la cessione del presente appalto; ogni atto in tal senso è nullo.

Art. 33 – Fatturazione, pagamento del compenso e imposte

I compensi spettanti per effetto dell'appalto – corrispondenti all'importo unitario di aggiudicazione, moltiplicato per ogni animale ospitato ed i giorni di effettivo ricovero – verranno corrisposti entro gg. 30 (trenta) dal ricevimento della fattura mensile emessa a norma di legge e accompagnata da una scheda riepilogativa riportante:

- il numero dei cani ospitati presso la struttura;
- la data di entrata con l'indicazione del microchip;
- la data di uscita e/o decesso con l'indicazione del microchip;
- i relativi giorni di presenza.

Agli effetti fiscali si dà atto che il presente appalto è soggetto all'imposta dell'IVA ai sensi della vigente legislazione.
In base all'art. 1 c. 629, lett. b) della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), nei rapporti con gli

Enti Pubblici, gli obblighi di versamento dell'IVA vengono assolti con il meccanismo dello Split Payment ex art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 a cura della stessa Pubblica Amministrazione. In conseguenza di ciò, le fatture emesse dal Gestore dovranno continuare ad indicare l'imponibile, l'aliquota applicata e l'ammontare dell'IVA dovuta a fronte dell'operazione, ma allo stesso verrà corrisposto esclusivamente l'importo al netto di IVA. Il Gestore, inoltre, dovrà specificare in fattura che il pagamento dell'IVA dovrà essere eseguito dal cessionario/committente riportando nel documento contabile la seguente dicitura "L'IVA riportata in fattura deve essere versata all'Erario ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72".

Art. 34 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Gestore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 s.m.i.

Art. 35 – Controlli

Il controllo sull'esatto svolgimento del servizio è demandato al Settore Polizia Municipale del Comune di Camini per il tramite del proprio personale.

L'Amministrazione Comunale si riserva la più ampia facoltà di esercitare il controllo e la vigilanza sul servizio di gestione e lo svolgimento delle attività connesse, secondo le modalità che riterrà più opportune per verificare il buon andamento della gestione stessa.

In base ai controlli sopraccitati e/o sulla base del contenuto delle relazioni sintetiche sull'andamento della gestione, potrà impartire apposite disposizioni per addivenire alla soluzione delle problematiche gestionali emerse. Il contenuto di dette disposizioni dovrà essere osservato sia da parte del Gestore sia da parte degli altri eventuali soggetti che opereranno nel canile.

L'Amministrazione Comunale, inoltre, si riserva la più ampia ed insindacabile facoltà, senza che l'affidatario possa nulla eccepire, di effettuare in qualsiasi momento, mediante personale proprio o incaricato, visite periodiche alla struttura, anche senza preavviso, per accertare l'esistenza in vita degli animali affidati, le loro condizioni igienico-sanitarie e l'effettiva attività di sgambamento.

Per la funzionalità dei controlli l'affidatario è obbligato a fornire tutta la collaborazione necessaria. Eventuali contestazioni verranno effettuate in contraddittorio con il Responsabile Amministrativo della struttura.

Art. 36 - Inadempienze e penalità

Qualora si riscontrassero inadempienze imputabili al soggetto gestore, questo sarà invitato a porvi rimedio entro il termine che sarà indicato dall'Amministrazione, nel rispetto delle norme contrattuali e degli obblighi di legge.

L'amministrazione, scaduto detto termine senza esito, potrà rivalersi sul soggetto gestore applicando una penale pari a € 100 (Euro Cento) per ogni evento ricadente nel seguente elenco:

1. in caso di vizi relativi alla periodica manutenzione ordinaria delle strutture/attrezzature ospitanti i cani,
2. in caso di condizioni igieniche scarse o di mancata disinfezione con scadenza almeno mensile, relativamente ai box ospitanti i cani ed a tutti i locali e alle aree comuni interne ed esterne, così come certificato dai competenti uffici sanitari ;
3. in caso di mancata somministrazione quotidiana di cibo, o che lo stesso non sia della tipologia di cui al presente capitolato, acqua e/o di farmaci prescritti dal medico Veterinario;
4. in caso di mancata prevista attività di riabilitazione, cure igieniche;
5. in caso di mancata tenuta dei registri (entrata e uscita cani, recupero animali morti, segnalazioni cani smarriti, iscrizioni all'anagrafe canina);
6. in caso di mancata compilazione o di aggiornamento del registro di carico e scarico;
7. in caso di non corretto smaltimento di qualsiasi rifiuto prodotto o presente nella struttura;
8. in caso di mancata trasmissione al competente ufficio comunale dei moduli di affido correttamente compilati;
9. in caso di mancato rispetto degli orari di apertura al pubblico stabiliti;

Si procederà all'applicazione delle penalità su descritte previa comunicazione con raccomandata A/R ovvero tramite PEC o Fax. L'Impresa ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni

scritte entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della lettera di contestazione.
Decorso infruttuosamente tale termine senza che il gestore abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni e, comunque, ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il dirigente procederà alla applicazione della penalità.
L'importo delle penali sarà dedotto dal corrispettivo mensilmente dovuto all'aggiudicataria.
Se l'importo delle penali complessivamente pagate raggiungerà un'entità pari o superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'Amministrazione comunale procederà comunque a risolvere il contratto secondo le norme vigenti.

Art. 37 – Garanzie
Il gestore, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, prima della stipula del relativo contratto, sarà obbligato a costituire una garanzia fideiussoria nella misura e secondo le modalità di cui all'art.103 D. Lgs.50/2016.
Inoltre, il gestore, prima della firma del contratto, dovrà dimostrare di avere in atto adeguata copertura assicurativa – valida per tutta la durata del contratto – per:
1. **RCT / RCO** (Responsabilità Civile verso Terzi/Responsabilità Civile Operatori) propria dell'attività che viene svolta.
2. **copertura degli infortuni** che potessero occorrere alle persone che opereranno nell'ambito del Canile in qualità di personale, volontari, visitatori , etc…

Art. 38 – Spese a carico del gestore
Sono a carico del gestore del servizio, oltre alle spese del personale, anche quelle relative ai consumi di acqua, forza motrice, gas, energia elettrica, telefoniche (I.V.A. se dovuta), nonché le imposte di concessione ove richieste e tutte le spese per il mantenimento (alimenti di qualsiasi genere etc.) degli animali ospitati.
Tutte le spese, imposte e tasse necessarie per la stipula del contratto, nonché quelle accessorie e conseguenti al contratto stesso, sono interamente a carico dell'aggiudicataria.
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto fossero emanate leggi, regolamenti o comunque disposizioni aventi riflessi, sia diretti che indiretti, sul regime fiscale del contratto, le parti stabiliranno di comune accordo le conseguenti variazioni, anche economiche

Art. 39 – Risoluzione del contratto
Nel caso di inadempienze gravi, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, previa intimazione scritta con valore di avvio motivato del procedimento amministrativo preordinato alla risoluzione, di risolvere il rapporto.
La parte diffidata ha diritto di presentare controdeduzioni entro 15 gg. dal momento in cui abbia ricevuto la suddetta contestazione.
L'Amministrazione, con apposito atto, assumerà il provvedimento definitivo. La risoluzione unilaterale avrà effetto immediato, sarà comunicata con raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata e non darà diritto ad alcuna rivalsa. Tutti i costi e danni connessi alla risoluzione saranno addebitati all'affidatario del servizio.

Art. 40 – Diritto di recesso dal contratto
Considerata la natura del servizio, al Gestore non è consentito recedere dal contratto prima della sua scadenza, se non per giusta causa o causa di forza maggiore e con preavviso scritto non inferiore a tre mesi, a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata.
E' fatto salvo il diritto di recesso del Comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, senza diritto ad alcun indennizzo, salvo il diritto al corrispettivo effettivamente dovuto fino alla data di cessazione del rapporto.

Art. 41 – Esecuzione in danno
Qualora il Gestore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del servizio con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altro soggetto

l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso, addebitando i relativi costi e gli eventuali danni derivati al Comune di Camini(RC) al Gestore stesso.

Art. 42 – Disposizioni antimafia

Per ottenere la definitiva assegnazione della gestione, il Soggetto aggiudicatario dovrà fornire tutta la documentazione ed i dati prescritti per il rilascio delle certificazioni antimafia.

Qualora, per qualsiasi motivo, mutino i soggetti che ricoprono cariche di rilievo nell'ambito del Soggetto aggiudicatario, sarà obbligo del medesimo darne comunicazione scritta entro i cinque giorni successivi all'evento per mezzo di raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata al Settore Amministrativo del Comune di Camini(RC) corredando la stessa, dei certificati di residenza e stato di famiglia dei nuovi soggetti subentranti in dette cariche .

Qualora risultassero provvedimenti o procedimenti relativi alle misure di prevenzione antimafia, il contratto si intenderà risolto d'ufficio per sopravvenuta impossibilità della prestazione.

Art. 43 – Trattamento dei dati personali

I dati personali presenti nella documentazione prodotta dai concorrenti sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per i quali sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, nel rispetto del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Art. 44 – Controversie

Successivamente all'affidamento, in caso di contestazioni, dispute o divergenze in ordine all'applicazione e all'interpretazione del Contratto e/o alla corretta gestione del servizio, il Gestore e il Dirigente del Settore Vigilanza, dovranno esperire, in via preventiva, la composizione bonaria delle stesse. In caso di esito infruttuoso, Foro competente è quello di Locri (RC).

Art. 45 – Disposizioni Particolari e Finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia alle Leggi e Regolamenti vigenti in quanto applicabili.

Atti e documenti: la versione ufficiale degli atti e dei documenti è quella depositata presso il Comune di Camini(RC); in caso di discordanza tale versione prevale su altre versioni cartacee o digitali, pubblicate o circolanti.

Decadenza dall'aggiudicazione: nel caso di riscontro di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate oppure di mancati adempimenti connessi o conseguenti all'aggiudicazione, l'aggiudicatario decade dalla medesima e l'appalto può essere affidato al concorrente che segue nella graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti dall'inadempimento, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

Normativa applicabile: per quanto non previsto nel presente Capitolato e nel Bando di gara si rinvia alla normativa vigente in materia di appalti pubblici, di contabilità pubblica e di lotta alla delinquenza mafiosa.

Comunicazioni: tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante ed operatori economici si intendono validamente ed efficacemente rese all'indirizzo di posta elettronica certificata-PEC indicata dal concorrente.

Rettifiche ed integrazioni: eventuali integrazioni o rettifiche alla documentazione di gara saranno tempestivamente pubblicate sul profilo del committente, al sito internet http://www.comune.camini.rc.it

Dove ottenere ulteriori informazioni:

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti relative allo svolgimento del servizio, alle prestazioni richieste, di ordine tecnico e relative alla documentazione amministrativa vanno indirizzate al Responsabile dell'Area Amministrativa.

.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le medesime saranno comunicate all'indirizzo e-mail del richiedente.

Allegati: i seguenti allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare:

A1) modello istanza e dichiarazione unica in ordine ai requisiti generali e speciali

A2) modello offerta economica

Responsabile del procedimento f.to geom. Raffaele Cagliuso